

ACCORDO SINDACALE

Il giorno 17 Luglio 2014 presso la sede Assistal di Roma in Via Basento n. 37

TRA

COFELY ITALIA S.p.A. (di seguito denominata per brevità come la "Società"), con sede in Roma, Via Ostiense 333, rappresentata dal Direttore Risorse Umane Antonio María Martín López e dal Responsabile Relazioni Industriali Marco Alessandri ed assistita dell'ASSISTAL rappresentata da Antonio Pozzoli e Giancarlo Ricciardi,

E

Le OO.SS. Nazionali Metalmeccanici:

FIM-CISL rappresentata da Stefano Lombardi

FIOM-CGIL rappresentata da Candido Omiciuolo

UILM-UIL rappresentata da Guglielmo Gambardella e Fabrizio Fiorito

unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA

PREMESSO:

- che in data 27.5.2014 è stato sottoscritto l'Accordo Integrativo Nazionale di II° Livello Cofely Italia S.p.A., in vigore dal 1.5.2014;
- che tale accordo, all'art. 5), Parte Prima, norma anche il servizio fuori sede in regime di trasferta;
- che in fase di prima applicazione sono state notate criticità nella corretta interpretazione dell'articolo e nella sua applicazione;
- che le parti condividono la necessità di chiarire quanto già concordato in merito, onde evitare qualsiasi dubbio interpretativo;
- che, pertanto, il presente Accordo ha valore esclusivamente interpretativo, non essendo nelle intenzioni delle parti modificare quanto già concordato con il rinnovo dell'Accordo Integrativo di cui sopra;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo;
2. con effetto dal giorno 1.7.2014 l'articolo 5) dell'Accordo Integrativo Nazionale di II° Livello Cofely Italia 27.5.2014 è da intendersi trascritto ed applicabile nel seguente modo, sostituendo integralmente la precedente stesura del testo:

"Articolo 5) Servizio fuori sede in regime di trasferta.

Il trattamento previsto per lo svolgimento della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta fuori della propria sede di lavoro abitualmente assegnata, è normato come segue.

- a) Viaggio: a carico della Società (secondo procedura aziendale: auto aziendale di servizio, treno, aereo o altri mezzi di trasporto);
- b) Pasto meridiano: erogazione del buono pasto;

Handwritten signatures and initials on the left margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten signatures and initials on the right margin.


- c) Pasto serale: in caso di rientro nella propria abitazione dopo le ore 21.00 oppure nelle ore successive a tale orario alle quali il dipendente rientrerebbe partendo dalla sede abituale di lavoro alla fine del proprio orario di lavoro, mediante l'erogazione del buono pasto. In caso di mancato rientro nella propria abitazione, vedi al successivo punto d);
- d) Pernottamento: in caso di pernottamento fuori la propria sede abituale di lavoro, l'alloggio è a carico della Società e deve essere organizzato per il tramite delle agenzie di servizio adottate dall'Azienda che identificano e propongono Hotel convenzionati, secondo procedura aziendale. In caso di pernottamento, il pasto serale, se non compreso nella soluzione identificata e proposta dall'Agenzia, viene rimborsato a piè di lista nel limite massimo di € ==40,00== (quaranta/00);
- e) Ore viaggio: secondo quanto normato dal CCNL Metalmeccanici, fatta eccezione per tutti coloro che beneficiano del trattamento forfettizzato delle prestazioni lavorative che eccedono l'orario di lavoro ordinario in quanto già comprese;
- f) Indennità Servizio Fuori Sede: per ogni giornata di permanenza fuori della propria sede abituale di lavoro ad una distanza maggiore di 70 chilometri e per un tempo superiore alle 12 ore, è prevista l'erogazione di un'indennità lorda denominata "indennità servizio fuori sede" pari a 1,5% dell'importo del minimo tabellare del proprio livello di inquadramento. Le parti convengono che tale indennità è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge. Tale indennità, infine, comprende l'eventuale rimborso delle spese non documentabili ed assorbe completamente quanto previsto al precedente punto e) del presente articolo;
- g) a titolo eccezionale, su richiesta preventiva del lavoratore, è fatta salva la possibilità da parte della Società di concordare un rimborso forfettario in luogo di quanto previsto ai precedenti punti c) e d).

La Società si dichiara disponibile, a fronte della richiesta delle RSU a livello territoriale, ad individuare la forfettizzazione dei tempi di viaggio di cui al punto e) riferiti alle principali percorrenze ricorrenti.

Le parti convengono e riconoscono che la disciplina di cui al presente articolo assorbe e sostituisce integralmente la disciplina di cui all'art. 7), Sezione Quarta, Titolo I del CCNL Metalmeccanici, in quanto di miglior favore".

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SOCIETA'


 ASSISTAL



COORDINAMENTO NAZIONALE RSU / RSA


 FIM CISL

FIOM CGIL


 UILM UIL



ACCORDO SINDACALE EX ART. 4, co. 2 L. 300/70

Il giorno 17 Luglio 2014 presso la sede Assistal di Roma in Via Basento n. 37

TRA

COFELY ITALIA S.p.A. (di seguito denominata per brevità come la "Società"), con sede in Roma, Via Ostiense 333, rappresentata dal Direttore Risorse Umane Antonio María Martín López e dal Responsabile Relazioni Industriali Marco Alessandri ed assistita dell'ASSISTAL rappresentata da Antonio Pozzoli e Giancarlo Ricciardi,

E

Le OO.SS. Nazionali Metalmeccanici:

FIM-CISL rappresentata da Stefano Lombardi

FIOM-CGIL rappresentata da Candido Omiciuolo

UILM-UIL rappresentata da Guglielmo Gambardella e Fabrizio Fiorito

unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA

PREMESSO:

- che la società fornitrice degli automezzi di servizio a Cofely Italia S.p.A., ha proposto l'installazione sui suoi automezzi in locazione alla Società di apparecchiature elettroniche, cosiddette "black box", funzionanti su piattaforma GPS per la geolocalizzazione e il monitoraggio dei parametri di esercizio delle autovetture;
- che le società locatrici nonché le compagnie assicurative tenderanno sempre più in futuro ad imporre la presenza di tali apparecchiature sugli automezzi di loro proprietà o da loro assicurati;
- che relativamente alla gestione della flotta auto aziendale, la rapida evoluzione del mercato e la forte pressione economica impongono :
 - a) la sicurezza dei dipendenti come requisito imprescindibile;
 - b) l'ottimizzazione dei costi e la riduzione dei consumi;
 - c) strategie di crescita e sviluppo sostenibile e il rispetto dell'ambiente mediante la riduzione dell'emissione di Co2 nell'atmosfera;
 - d) il miglioramento dei comportamenti di guida;
 - e) in senso più generale: una migliore e più efficiente gestione della flotta auto;
- che il dispositivo della Black Box mira a raggiungere gli obiettivi di cui sopra;
- che la Società, nell'ambito dell'incontro del 26.6.2014 appositamente convocato, ha avuto modo di fornire ai componenti del Coordinamento Nazionale RSU / RSA informazioni

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

dettagliate ed approfondite in merito alle caratteristiche di tali apparecchi, il loro funzionamento e il fine di utilizzo;

- che si è aperto un confronto tra le parti al fine di approfondire sia gli aspetti positivi derivanti dalle potenzialità offerte da tali sistemi, sia gli obblighi e le tutele imposte dalla normativa vigente sul corretto utilizzo di tali apparati;
- che entrambe le parti convengono sull'opportunità di tale accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo;
- 2) le parti convengono che Cofely Italia S.p.A. consenta alla società fornitrice degli automezzi l'installazione e l'attivazione della Black Box sulla sua flotta auto;
- 3) in via sperimentale verranno inizialmente installate ed attivate n. 300 Black Box su altrettante autovetture e automezzi di servizio, con la previsione di estendere tale installazione all'intera flotta auto;
- 4) le Parti si danno atto che le motivazioni dell'installazione di tale dispositivo sulle autovetture aziendali sono unicamente di carattere organizzativo, di efficienza e di sicurezza durante la guida, consistenti, in particolare, nel:
 - migliorare ed ottimizzare l'utilizzo dei veicoli in dotazione alla Società essendo detto apparecchio funzionale, per esempio, alla sicurezza del conducente durante la guida, essendo un sistema dotato di allarme e geolocalizzazione automatici in caso di sinistro o situazioni di pericolo;
 - indurre il conducente ad uno stile di guida più sicuro con ogni possibile risparmio di costi di utilizzo del mezzo;
 - fornire supporto in merito alla manutenzione periodica e straordinaria del mezzo, all'ottimizzazione dei tempi di intervento delle squadre di manutenzione, alla registrazione e produzione di tutti i dati certificati sui consumi di carburante e sull'emissione in atmosfera di Co2 funzionali anche al mantenimento della certificazione ambientale ottenuta dalla Società;
- 5) le parti quindi concordano che l'utilizzo dei dati del sistema Black Box è consentito unicamente per le finalità stabilite dall'art. 4) del presente accordo;
- 6) i dati forniti dalla Black Box non possono essere utilizzati per il controllo a distanza dei dipendenti della Società o per fini disciplinari;
- 7) la Società renderà idonea informativa ai lavoratori che utilizzano le autovetture aziendali dotate di Black Box circa l'utilizzo dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e richiederà inoltre il consenso di tali dati per le specifiche finalità sopra descritte.;

The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the left side, there are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or short names. On the right side, there are also several signatures, including one that looks like a stylized 'A' at the top, followed by a signature that resembles 'Bren', and another that looks like 'ff' at the bottom right. The signatures are scattered across the page, mostly in the margins.

8) le parti si impegnano ad incontrarsi entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo per analizzare gli effetti prodotti dall'utilizzo del dispositivo Black Box e verificare eventuali misure migliorative.

Con la firma del presente accordo, le parti danno atto della piena attuazione a quanto previsto dall'art. 4 L. 20.5.70 n. 300 in ordine all'installazione ed utilizzazione degli impianti ed attrezzature di geolocalizzazione degli automezzi.




Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo in materia in essere tra le parti.

Le parti, ove intervenissero modifiche alle norme contrattuali e/o legislative sulla materia, si rendono disponibili ad uniformare il presente accordo alle mutate necessità.





Letto, confermato e sottoscritto.

LA SOCIETA'


L'ASSISTAL


FIM CISL

FIOM CGIL

UILM UIL


COORDINAMENTO NAZIONALE RSU / RSA

 
Giuseppe Sutti


S.S. Sen
Paolo Grossi
